

REGOLAMENTO (CE) N. 2181/2002 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1239/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 2506/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 114,

considerando quanto segue:

- (1) L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali («l'Ufficio»), istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94, si occupa di attuare e applicare il sistema di privativa comunitaria per i ritrovati vegetali.
- (2) Le norme concernenti il procedimento dinanzi all'Ufficio sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 448/96 ⁽⁴⁾. Secondo l'articolo 27 del citato regolamento, le relazioni d'esame eseguite sotto la responsabilità delle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo che sia membro dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) possono essere considerate una base sufficiente per prendere una decisione. Il disposto dell'articolo 27 era tuttavia temporaneo ed è scaduto il 30 giugno 1998.
- (3) L'applicazione temporanea dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1239/95 era finalizzata alla costituzione di un sistema comunitario indipendente, in cui l'Ufficio si occupava dell'esame tecnico delle varietà oggetto della domanda di privativa comunitaria per i ritrovati vegetali. Dall'esperienza dell'Ufficio è tuttavia emersa la necessità di considerare altre relazioni d'esame rispetto a quelle specificate all'articolo 27.
- (4) La maggior parte dei diritti comunitari di tutela delle nuove varietà vegetali concessi dopo il 30 giugno 1998 si fondano su decisioni che tengono conto degli esami tecnici eseguiti sotto la responsabilità di autorità diverse dall'Ufficio, che accordano concessioni in un mercato estremamente competitivo.
- (5) È pertanto necessario regolarizzare le procedure dell'Ufficio a decorrere dal 1° luglio 1998, mantenendo al tempo stesso la possibilità di applicare in futuro l'articolo 27. Il regolamento (CE) n. 1239/95 va pertanto modificato con decorrenza dal 1° luglio 1998.
- (6) Il consiglio di amministrazione dell'ufficio comunitario delle varietà vegetali è stato consultato.

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la protezione delle nuove varietà vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1239/95 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Altre relazioni d'esame

1. Una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico eseguito, o in corso di esecuzione, a fini ufficiali in uno Stato membro da uno dei servizi competenti per la specie interessata in forza dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di base, può esser considerata dall'Ufficio una base sufficiente per prendere una decisione, purché sussistano i seguenti presupposti:

- il materiale sottoposto all'esame tecnico è conforme, quantitativamente e qualitativamente, ai requisiti stabiliti all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento di base,
- laddove l'esame tecnico è stato eseguito in modo conforme agli incarichi affidati dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di base e sia stato eseguito conformemente alle linee direttrici per i test stabilite dal consiglio di amministrazione o alle istruzioni generali impartite dall'Ufficio, conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di base e agli articoli 22 e 23,
- l'Ufficio ha avuto l'opportunità di sorvegliare l'esecuzione dell'esame tecnico di cui trattasi, e
- nella misura in cui la relazione finale non sia immediatamente disponibile, le relazioni provvisorie concernenti ogni periodo di coltura sono presentate all'Ufficio anteriormente alla relazione d'esame.

2. Qualora non ritenga che la relazione d'esame di cui al paragrafo 1 possa costituire una base sufficiente per una decisione, l'Ufficio può procedere conformemente all'articolo 55 del regolamento di base, previa consultazione del richiedente e dell'ufficio d'esame interessato.

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 13.3.1996, pag. 3.